



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 03/07/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 24 giugno 2014, n. 181

PSR 2007-2013 - Misura 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste” Azione 1
“Miglioramento dei boschi esistenti produttivi” Comune di Martina Franca. - Proponente: Agricola
Casedde Vecchie delle Sorelle Liuzzi s.s. Valutazione di Incidenza. ID 4860

L'anno 2014 addì 24 del mese di giugno in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità
dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla
scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente
provvedimento.

La DIRIGENTE DELL'UFFICIO
“Programmazione, Politiche energetiche,
V.I.A. e V.A.S.”

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia” - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTA la D.G.R. 2250/2010;

PREMESSO che:

- la rappresentante legale della Società proponente in epigrafe trasmetteva, con nota del 09/09/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 9430 del 08/10/2013, la documentazione relativa agli interventi previsti nell'ambito della Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste" Azione 1 "Miglioramento dei boschi esistenti produttivi" comprensiva degli atti connessi alla procedura di Valutazione di incidenza riconducibile al livello 1 (screening) secondo quanto previsto dalla D.G.R. 304/2006;
- con Determinazione dirigenziale n. 338 del 13/12/2013, l'Ufficio scrivente assoggettava a valutazione di incidenza appropriata in oggetto avendo rilevato che la forma di governo del bosco non era univocamente definita atteso che esso veniva definito ora come "bosco degradato governato a ceduo" ora come "una fustaia transitoria", che l'intervento non era conforme a quanto previsto al punto 8 della D.G.R. 2250/2010, che sulla stessa superficie l'intervento si prefiggeva, da un lato ridurre la presenza dello strato arbustivo e, allo stesso tempo - dall'altro-, prevedeva la piantagione delle stesse specie e che non erano presenti radure di superficie inferiore a 5.000 metri quadri che potessero consentire l'esecuzione di rinfoltimenti, così come previsto al punto 14 della D.G.R. 2250/2010
- con nota depositata il 06/05/2014 e acquisita al prot. n. A00_089_4749 del 15/05/2014, il proponente ha trasmesso la seguente documentazione: 1) Studio di Val; 2) allegati fotografici; 3) planimetri catastale con indicazione dei punti di presa fotografici;

PREMESSO altresì che

- ai sensi dell'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale. Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;
- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, delegava le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 2 di "Valutazione appropriata"

Descrizione degli interventi

Secondo quanto riportato nella documentazione acquisita al prot. n. A00_089_4749 del 16/05/2014, l'intervento consiste nelle seguenti operazioni:

- taglio di preparazione all'avviamento all'alto fusto del ceduo degradato mediante il taglio di polloni intristiti e deperienti, taglio dei polloni soprannumerari. L'intensità di taglio non è specificata in termini quantitativi essendo definita, qualitativamente, come "moderata";
- eliminazione della vegetazione arbustiva infestante (rovi);

- rinfoltimento "(...) utilizzando direttamente le due specie accessorie e miglioratrici come la roverella, fragno e quercia spinosa oltre mirto e corbezzolo. La situazione microclimatica non è tale da richiedere l'uso di specie preparatorie, in quanto è già presente sia una certa copertura arborea sia uno strato arbustivo che garantisce l'ombreggiamento necessario durante il periodo estivo a superare gli stress idrici e a non subire danni da ustioni al colletto. (...) sarà necessario, tuttavia, eliminare, a mano, la vegetazione spontanea che nel caso in questione è costituita da diffusi esemplari di fillirea, mirto o lauro, che possono ostacolare, in taluni casi, la crescita di piantine di quercia. (...) La densità di impianto prevista dovrà raggiungere le 250 piante/ha, in funzione delle chiarie rinvenute e dei vuoti creatisi dall'intervento di utilizzazione selettiva indicato." Le aree da rinfoltire sono individuate nella Fig. 1;
- ripristino di m 2.400 di viabilità forestale.

Descrizione del sito di intervento

Per la descrizione del sito di intervento si rimanda a quanto riportato nella Determinazione dirigenziale n. 338 del 13/12/2013 salvo rilevare quanto espresso nella documentazione acquisita al prot. n. A00_089_4749 del 16/05/2014 nella quale, in particolare, si afferma che: "La cenosi forestale, governata a ceduo, risulta attualmente degradata non a causa di condizioni rivenienti da un basso o non adeguato stato di fertilità. bensì a causa dell'attività pascoliva che, nel corso dei decenni, ha prodotto danni come la mancata rinnovazione forestale sia di fragno sia di roverella, il depauperamento del cotico erboso e di calpestio sul 50% della superficie totale. Le cause della degradazione del ceduo sono dunque da ricondursi a un'errata gestione dell'attività di pascolamento, dal momento che sono trascurati aspetti importanti della gestione dei pascoli (carico massimo, turnazione, ecc.)."

Inoltre, le aree da rinfoltire sono rappresentate nella seguente Fig.1 sulla base dello shape file trasmesso e sovrapposto all'ortofoto SITPuglia 2006. Di tali aree è riportata l'estensione espressa in metri quadri.

considerato che:

- sulla scorta delle informazioni fornite nella "Valutazione appropriata", la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario a patto che siano rispettate le prescrizioni di seguito esplicitate;
- la Provincia di Taranto e il Comune di Martina Franca, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione dei SIC "Murgia di Sud - Est" (cod. 1T9130005) si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto possa essere espresso parere favorevole a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:

- gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo;
- non è consentito l'impiego postime delle specie *Quercus coccifera* L., *Arbutus unedo* L. e *Mirtus communis* L, non riportate nell'elenco floristico contenuto nella documentazione trasmessa;
- il taglio della vegetazione ritenuta "infestante" deve interessare esclusivamente i nuclei di rovo ove essi costituiscano un evidente ostacolo all'insediamento e affermazione della rinnovazione delle specie quercine presenti;
- non è consentita l'eliminazione degli esemplari diffusi di fillirea, mirto e lauro se non nei casi in cui la loro presenza non sia di ostacolo alla esecuzione puntuale delle operazioni di diradamento;
- il diradamento dovrà essere di tipo basso e la sua intensità non potrà superare il 20% di area basimetrica complessivamente stimata e che dovrà essere sottoposta alla valutazione del Servizio Foreste prima della conclusione del procedimento autorizzativo;
- divieto alla rimozione di alberi con cavità;

- devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;
- vè fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;
- non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;
- l'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;
- i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;
- le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR. 28/2001 E SS.MM.II.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole per il progetto presentato nell'ambito della Misura 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste” Azione 1 “Miglioramento dei boschi esistenti produttivi” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento

- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto proponente - Sig.ra Livia Liuzzi legale rappresentante della "Agricola Casedde Vecchie delle Sorelle Liuzzi S.S.";

- di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della misura 122 del Servizio Foreste, al Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Taranto), alla Provincia di Taranto, al Comune di Martina Franca e al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità);

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto
